

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 27 GIUGNO 1881

gresso stanno gli elettori durante la votazione. Nell'altro siede l'ufficio elettorale coi rappresentanti dei candidati, che gli sono aggiunti a termini del successivo articolo 62.

« La tavola dell'ufficio deve essere disposta in guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione. Le tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere isolate, e collocate in modo da assicurare il segreto del voto. »

(È approvato.)

« Art. 55.. »

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

DI SAN DONATO. Vedo che questo articolo stabilisce che non è ammesso ad entrare nella sala delle elezioni chi non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 43, e poi che quando un certificato vada perduto, o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto di ottenere dal sindaco un atto, sul quale sia però dichiarato che è un duplicato. Ma mio Dio! se un elettore vuole esercitare il suo diritto di voto, o se voglia anche sorvegliare le operazioni elettorali, e deve avere bisogno di andare dal sindaco per il duplicato, si crea a questo elettore una difficoltà, perchè spesso vi sono dei sindaci che non rilasciano facilmente il certificato in parola. Per esempio in alcuni comuni spesso volte accade che si dice all'elettore: voi troverete il certificato elettorale alla porta dell'ufficio dell'elezione. Avvieno spesso anche che l'usciera non trova questo certificato e sapete allora come si è sempre risoluto? Che l'elettore iscritto nella lista si poteva far riconoscere al presidente e votare anche non avendo il certificato, purchè fosse presentato da quattro elettori noti del collegio stesso. Prego dunque la Commissione di accettare almeno questo emendamento, perchè se si lascia l'articolo così com'è, non avremo nemmeno corretto quest'errore verificatosi in tutte le elezioni fatte da 20 anni in qua.

BUONAVOGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buonavoglia.

BUONAVOGLIA. Le osservazioni fatte dall'onorevole Di San Donato sono giustissime, perchè rivolano un inconveniente nella formula presentata dal Ministero e dalla Commissione; non credo però che la Camera possa adottare la sua proposta nella quale mi sembra incluso un arbitrio; un presidente di sezione elettorale, dovendo riconoscere se un individuo sia o no iscritto nella lista, dove spesso ci sono degli omonimi, facilmente potrebbe essere indotto a prendere un individuo per un altro, dalla

qual cosa potrebbe venire alterato il fatto dell'elezione.

Io quindi, senza accettare la seconda parte della formula proposta dall'onorevole Di San Donato, pregherei la Commissione e il Ministero di volere adottare una forma diversa nella compilazione dell'articolo.

DI SAN DONATO. Proponga lei una formola quando vuol combattere la mia.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole San Donato di non apostrofare i suoi colleghi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Scusi, onorevole Di San Donato, ma se ella si compiace di confrontare la legge vigente col progetto in discussione, vedrà che in quest'articolo si introduce una cautela in favore dell'elettore. La legge vigente non ha infatti che la prima parte dell'articolo stesso, quella parte che dice: « Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 61. »

Ora, ciò posto, che cosa ha fatto la Commissione? Ha aggiunto il successivo capoverso, in virtù del quale l'elettore può sempre ottenere un secondo certificato, mentre, stando a quello che stabilisce la legge vigente, se l'elettore perde il certificato, non ha assicurato testualmente il diritto di ottenerne un altro per non avere ostacoli di sorta al suo ingresso nella sala.

L'onorevole Di San Donato dice che al presente, in base alla legge in vigore, si ammettono nella sala delle elezioni anche coloro riguardo ai quali si testimonia da alcuni elettori conosciuti che essi appartengono alla sezione. È una abitudine che io ammetto, una interpretazione che non voglio contrastare: ma so che in altri luoghi s'interpreta più rigorosamente l'articolo 79 della vigente legge, ed applicandolo letteralmente non si lascia entrare nella sala chi non è munito del certificato elettorale. Ad ogni modo, se la giurisprudenza è, e dev'essere, quale la dice l'onorevole Di San Donato, essa non potrà mutare, perchè la prima parte dell'articolo, su cui quella giurisprudenza è fondata non subisce alcuna modificazione, nè la subiscono gli altri articoli di legge, in cui tale giurisprudenza può trovare appoggio. Ma, checchè ne sia di ciò, colla nuova legge l'elettore avrà un indubbio vantaggio in confronto dello stato presente, perchè, come dicevo, gli sarà assicurato il modo di ottenere dal sindaco un secondo certificato che tolga a lui ogni ostacolo, che rimuova ogni difficoltà.

DI SAN DONATO. Starà benissimo quanto dice l'onorevole guardasigilli, ma allora mi faccia la grazia di sopprimere il 2° comma; lasci le cose come